Pubblicato il 17/03/2020

N. 00646/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02022/2018 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2022 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Rosario Marchese Ragona, rappresentato e difeso dall'avvocato Katea Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daniela Salerno, sito in Palermo nella via Giovanni Bonanno n. 73;

contro

l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Soc. Agr. Marianeddi S.r.l., Az. Agr. Gianna Giuseppina, Az. Agr. Vanadia Bartolo Giuseppe, Az. Agr. Savoca Salvatore, Az. Agr. Borsellino Leonardo, Az. Agr. Accardo Cencina non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO

- del Bando pubblico regionale del 09.12.2016 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Misura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, art. 3 nella parte in cui prevede una dotazione finanziaria pari a € 100.000.00 e non € 118.428.326,00, come invece previsto dalle Disposizioni Attuative Parte Specifica Sotto Misura 4.1;
- del D.D.G. n. 1501 del 25.06.2018, pubblicato sul sito Ufficiale PSR Sicilia il 26.6.2018, di approvazione della graduatoria e dell’Elenco definitivo regionale delle domande di sostegno cantierabili all’istruttoria tecnico-amministrativa per le domande ammissibili presentate per il Bando della misura 4.1. P.S.R .Sicilia 2014/2020, così come modificata e sostituita da D.D.G. di cui al punto 4;
- del D.D.G. n. 191’ del 10.08.2018 di approvazione della graduatoria regionale definitivo contenente l’Elenco definitivo regionale delle domande di sostegno cantierabili all’istruttoria tecnico-amministrativa per le domande ammissibili presentate per il Bando della misura 4.1. P.S.R Sicilia 2014/2020, che ha modificato e sostituito il D.D.G. di cui al punto precedente;
- degli Avvisi, ove occorra, di pubblicazione dei succitati D.D.G. del 25.6.2018 e del 10.08.2018 pubblicati rispettivamente sulla G.U.R.S. n.31 del 20.7.2018 e n.38 del 31.8.2018;

e ancora, ove occorra, del Verbale di verifica della cantierabilità del progetto e rivalutazione punteggi del 6/6/2018 redatto dalla Commissione presso l’Ispettorato Provinciale di Agrigento (Organo istruttorio competente per territorio);

e, ove occorra:

- della Disposizione operativa Nota D.G Prot 16488 del 5/4/2018;
- del PSR Sicilia 2014 approvato dalla CE con decisione n. 8403 del 24.11.2015 e succ. modifiche, e della deliberazione G.R. n. 18/16;
- di ogni altro, presupposto, attuativo e/o integrato connesso e conseguenziale degli impugnati provvedimenti, ancorché non conosciuti.

QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

- del Verbale di verifica della cantierabilità del progetto e rivalutazione punteggi del 06.06.2018 redatto dalla Commissione presso l'Ispettorato Provinciale di Agrigento, già impugnato con il ricorso principale, per ulteriori motivi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO

- che con ordinanza cautelare n.135 del 26/01/2019 questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, ai soli fini del riesame, così statuendo: *"che al danno prospettato da parte ricorrente è possibile ovviare ordinando all'Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente alla luce di quanto prospettato nel ricorso, limitatamente alle censure afferenti alla mancata attribuzione del punteggio previsto dal criterio A8 - sia con riferimento ai 6 punti reclamati in via principale sia con riferimento ai 3 punti reclamati in via subordinata - entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notifica della presente ordinanza, con onere altresì di darne riscontro a questa Sezione entro l'ulteriore termine di venti giorni"*

- che non risulta depositato dall'Amministrazione il verbale di riesame, nonostante ne fosse stata espressamente onerata;

CONSIDERATO

- che in data 13/01/2020 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale riferisce che a seguito della suddetta ordinanza "… *l'Amministrazione ricollocava l'istanza de qua alla posizione 59 bis* (come da ultima graduatoria approvata con D.D.G. 676/19 – All.1 - pubblicata sul sito e da noi depositata in*

atti). Tale collocazione avveniva con riserva (in attesa del giudizio di merito che ci occupa) e sulla base di attribuzione di punti 3 e non 6, come richiesti";

RITENUTO

- che ai fini del decidere si rende necessario acquisire dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura il verbale di riesame (e ogni altro documento ad esso connesso) adottato dall'amministrazione in ottemperanza all'ordinanza cautelare n.135 del 26/01/2019;
- di fare carico del relativo adempimento al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, il quale vi provvederà mediante deposito, presso la segreteria di questa Sezione, di apposita relazione corredata dai documenti in essa richiamati e da quelli ritenuti utili ai fini del decidere;
- di assegnare il termine di giorni 40 (quaranta) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte interessata se anteriore, della presente ordinanza, per depositare presso la Segreteria della Sezione *la relazione e i documenti* sia in formato digitale (modalità del PAT) che in formato cartaceo (copia di cortesia);
- di dover fissare la pubblica udienza dell'8 ottobre 2020 per la prosecuzione della trattazione del merito del ricorso;

RITENUTO, altresì, che impregiudicato il merito del ricorso, in relazione agli effetti di un eventuale accoglimento nei riguardi di potenziali controinteressati non intimati, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame;
- ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul

sito web ufficiale dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento dell’Agricoltura, che ha emanato l’impugnato provvedimento, e nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- la prova dell’avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 10 (dieci);
- l’Assessorato regionale, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l’apposito avviso nella home page istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell’Assessorato, per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

a) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione ponendoli a carico del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

b) dispone l’integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini in motivazione riportati;

c) fissa la pubblica udienza dell’8 ottobre 2020 per la prosecuzione del giudizio.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO